

226.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA  
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	5274	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	5250
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio</b> (Annunzio) .....	5274	(Ordini del giorno) .....	5262
<b>Interrogazioni urgenti sugli attentati di Milano e Roma</b> .....	5265	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Missioni valevoli nella seduta del 28 luglio 1993</b> .....	5273	(Annunzio) .....	5273
<b>Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni</b> (Annunzio) .....	5275	(Approvazione in Commissione) .....	5273
<b>Proposta di legge</b> (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608-B:		(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	5274
(Articoli da 2 a 10) .....	5241	(Ritiro) .....	5273
		<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> .....	5275
		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	5275

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*PROPOSTA DI LEGGE: TASSI; OCCHETTO ED ALTRI; MAMMÌ; FORLANI ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; POTÌ; TATARELLA; SAVINO; PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; ZANONE; MATTARELLA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; SAVINO; LANDI; NANIA; SAVINO; SEGNI ED ALTRI: NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608-B)*

---



ARTICOLI DA 2 A 10 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE

ARTICOLO 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al primo comma, dopo le parole: « che intendono presentare » sono inserite le seguenti: « candidature nei collegi uninominali o »;

2) al terzo comma, dopo le parole: « la presentazione di contrassegni » sono inserite le seguenti: « , sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, »;

3) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

« Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettizia-

mente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso »;

b) all'articolo 16, terzo comma, le parole: « con quello che abbiano presentato » sono soppresse;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali di cui all'articolo 1, comma 3, è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, per la lista a cui il candidato si collega, attestante la conoscenza anche degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con

cui si intende contraddistinguere, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi »;

d) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi di cui all'articolo 1, comma 3, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo periodo, e 5 dell'articolo 18.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa »;

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione »;

f) all'articolo 20:

1) al primo comma, dopo le parole: « Le liste dei candidati » sono inserite le seguenti: « o le candidature nei collegi uninominali »;

2) al secondo comma, dopo le parole: « Insieme con le liste dei candidati » sono inserite le seguenti: « o le candidature nei collegi uninominali »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « ; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18 »;

3) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali »;

4) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « né più di una candidatura di collegio uninominale »;

5) al settimo comma, dopo le parole: « della lista dei candidati » sono inserite le seguenti: « o della candidatura nei collegi uninominali »; la parola: « medesima » è sostituita dalle seguenti: « o la candidatura nei collegi uninominali »; e le parole da: « anche agli effetti » sino alla fine del comma sono soppresse;

g) all'articolo 22, primo comma, numero 3), le parole: « , siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; » sono sostituite dalle seguenti: « e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto; »;

h) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi »;

i) all'articolo 58, secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Sono vietati altri segni o indicazioni ».

2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.

### ARTICOLO 3.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda »;

b) all'articolo 45, ultimo comma, la parola: « sei » è sostituita dalle seguenti: « sei e trenta »;

c) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione »;

d) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — 1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto »;

e) l'articolo 65 è abrogato.

f) all'articolo 25, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« I delegati di cui all'articolo 18, comma 3, hanno diritto di designare, con le modalità e nei termini di cui al presente articolo, all'Ufficio centrale circoscrizionale ed all'Ufficio di ciascuna sezione, due rappresentanti di candidato: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del loro collegio che sappiano leggere e scrivere ».

#### ARTICOLO 4.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale di cui all'articolo 1, comma 3, e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, il presidente procede alle operazioni di

spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti del gruppo di candidati. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »;

b) all'articolo 71, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali di cui all'articolo 1, comma 3, o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti »;

c) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale di cui all'articolo 1, comma 3, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del

numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio; a tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di collegio di ogni lista collegata al candidato, eletto ai sensi del numero 1), che sia collegato a più liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali del collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), il candidato collegato a più liste. L'Ufficio centrale circoscrizionale calcola quindi il quoziente di lista. Tale quoziente è determinato moltiplicando per cento la cifra elettorale di collegio e dividendo il prodotto per la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste collegate al candidato eletto ai sensi del numero 1). L'Ufficio centrale circoscrizionale calcola quindi le cifre da detrarre, rispettivamente, dalle somme dei voti validi conseguiti dalle liste collegate al candidato eletto ai sensi del numero 1) nelle singole sezioni della circoscrizione. Tali cifre sono date dalla parte intera dei prodotti tra il quoziente di ogni lista collegata al candidato eletto ed il quoziente ottenuto dividendo per cento il numero dei voti conseguiti dal candidato immediatamente successivo per numero di voti nel collegio, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni can-

didato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista »;

d) gli articoli 78, 80 e 81, secondo comma, sono abrogati.

#### ARTICOLO 5.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga oppor-

tuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ra-

gione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione »;

b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora a una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero di seggi spettanti alla lista e se-

guendo la graduatoria delle rispettive cifre individuali, i candidati presentatisi nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), e collegati alla lista ai sensi dell'articolo 18, comma 1. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del precedente periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico »;

c) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« ART 85. — 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio ».

#### ARTICOLO 6.

1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della

Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo e quarto periodo ».

#### ARTICOLO 7.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche

storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica,

che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di

legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza della nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

#### ARTICOLO 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione ».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 15 del 1991 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli cir-

coscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto ».

#### ARTICOLO 9.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### ARTICOLO 10.

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 2 A 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sopprimere le parole: le parole o.*

2. 1.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole da: i quali si collegano fino alla fine del terzo periodo.*

*Conseguentemente, al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole da: o i contrassegni, fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo.*

2. 2.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole da: i*

*quali si collegano fino alla fine del terzo periodo.*

2. 3.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: i quali si collegano con le seguenti: i quali possono collegarsi.*

2. 4.

Zanone.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: a liste, con le seguenti: a un gruppo.*

2. 7.

Zanone.

*All'articolo 1, lettera c), capoverso 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dalla accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega.*

2. 5.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dichiarazione di collegamento*

deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste.

2. 53.

La Commissione.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: attestante fino alla fine del terzo periodo.*

\* 2. 6.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: attestante fino alla fine del terzo periodo.*

\* 2. 8.

Zanone.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Nel caso di collegamento con più liste, ciascuna lista non può essere collegata nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di liste complessivamente superiore a 50.

2. 17.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Nel caso di collegamento con più liste, ciascuna lista non può essere collegata nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di liste complessivamente superiore a 100.

2. 18.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Nel caso di collegamento con più liste, ciascuna lista non può essere collegata nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di liste complessivamente superiore a 164.

2. 19.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Nel caso di collegamento con più liste, ciascuna lista non può essere collegata nelle diverse circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di liste, presenti ciascuna in almeno nove decimi delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 3.

2. 9.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Nel caso di collegamento con più liste, ciascuna lista non può essere collegata nelle diverse circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di liste, presenti ciascuna in almeno nove decimi delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 15.

2. 10.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Nel caso di collegamento con più liste, ciascuna lista non può essere collegata nelle diverse circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di liste, presenti ciascuna in almeno quattro quinti delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 5.

2. 11.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Nel caso di collegamento con più liste, ciascuna lista non può essere collegata nelle diverse circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di liste, presenti ciascuna in almeno quattro quinti delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 20.

2. 12.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Nel caso di collegamento con più liste, ciascuna lista non può essere collegata nelle diverse circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di liste, presenti ciascuna in almeno tre quarti delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 10.

2. 13.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Nel caso di collegamento con più liste, ciascuna lista non può essere collegata nelle diverse circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di liste, presenti ciascuna in almeno tre quarti delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 30.

2. 14.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Nel caso di collegamento con più liste, ciascuna lista non può essere collegata nelle diverse circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di liste, presenti ciascuna in almeno due terzi delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 15.

2. 15.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Nel caso di collegamento con più liste, ciascuna lista non può essere collegata nelle diverse circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di liste, presenti ciascuna in almeno due terzi delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 40.

2. 16.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:*

Nel caso di più liste collegate, ciascuna lista non può essere collegata, nella circoscrizione, ad un numero di liste che complessivamente sia superiore a 10.

2. 20.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:*

Nel caso di più liste collegate, ciascuna lista non può essere collegata, nella circoscrizione, ad un numero di liste che complessivamente sia superiore a 20.

2. 21.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:*

Nel caso di più liste collegate, ciascuna lista non può essere collegata, nella circoscrizione, ad un numero di liste che complessivamente sia superiore a 30.

2. 22.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:*

Per le liste che da sole sono collegate al candidato in ciascun collegio la soglia del 4 per cento di cui all'articolo 83, comma

1, numero 2), del presente testo unico, è di 500 mila voti validi espressi.

**2. 23** (nuova formulazione).

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Per le liste che da sole sono collegate al candidato in ciascun collegio la soglia del 4 per cento, di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), del presente testo unico, è del 2 per cento.

**2. 24** (nuova formulazione).

Bonino, Ciccimessere.

EMENDAMENTI TRASFERITI ALL'ARTICOLO 2,  
NEL TESTO MODIFICATO DALL'EMENDAMENTO  
1. 68 DELLA COMMISSIONE.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole:* suddivisa la circoscrizione con le seguenti: suddiviso il territorio nazionale.

**2. 55** (già 1. 32).

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole:* suddivisa la circoscrizione con le seguenti: suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni presenti in almeno nove decimi delle circoscrizioni.

**2. 56** (già 1. 33).

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole:* suddivisa la circoscrizione con le seguenti: suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni presenti in almeno quattro quinti delle circoscrizioni.

**2. 57** (già 1. 34).

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole:* suddivisa la circoscrizione con le seguenti: suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni presenti in almeno tre quarti delle circoscrizioni.

**2. 58** (già 1. 35).

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole:* suddivisa la circoscrizione con le seguenti: suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni presenti in almeno due terzi delle circoscrizioni.

**2. 59** (già 1. 36).

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad alcun gruppo di candidati, privi di contrassegno.

**2. 25.**

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* A fronte della possibilità di collegamento con più liste, la presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad alcuna lista. Il singolo candidato deve essere contraddistinto da un contrassegno autonomo rispetto ai contrassegni di tutti gli altri candidati nei collegi uninominali della circoscrizione nonché di tutte le liste della circoscrizione stessa.

**2. 26.**

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad alcuna

lista. Il singolo candidato deve essere contraddistinto da un contrassegno autonomo rispetto ai contrassegni di tutti gli altri candidati nei collegi uninominali della circoscrizione nonché di tutte le liste della circoscrizione stessa.

2. 27.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* A fronte della possibilità di collegamento con più liste, la presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad alcun gruppo di candidati, privi di contrassegno.

2. 28.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* Nel caso di più liste collegate, il collegamento deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali maggioritari in cui è suddiviso il territorio nazionale.

2. 29.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* Nel caso di più liste collegate, il collegamento deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali maggioritari in cui è suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda le liste presenti in almeno nove decimi delle circoscrizioni.

2. 30.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* Nel caso di più liste collegate, il collegamento deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali maggioritari in cui è suddiviso il territorio nazionale per

quanto riguarda le liste presenti in almeno quattro quinti delle circoscrizioni.

2. 31.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* Nel caso di più liste collegate, il collegamento deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali maggioritari in cui è suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda le liste presenti in almeno tre quarti delle circoscrizioni.

2. 32.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* Nel caso di più liste collegate, il collegamento deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali maggioritari in cui è suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda le liste presenti in almeno due terzi delle circoscrizioni.

2. 33.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* Il collegamento tra le liste deve essere il medesimo in tutti i collegi della circoscrizione.

2. 34.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: o i contrassegni.*

*Consequentemente:*

*al medesimo periodo, sostituire le parole: la lista o le liste alle quali con le seguenti: la lista alla quale;*

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1993

al secondo periodo:

*sopprimere le parole:* o i contrassegni; *sostituire le parole:* siano gli stessi di una lista o più liste presentate, *con le seguenti:* sia lo stesso di una lista presentata.

2. 35.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole:* o i contrassegni.

2. 36.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole:* la lista o le liste alle quali *con le seguenti:* la lista alla quale.

2. 37.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.*

2. 38.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Qualora il contrassegno del candidato nel collegio uninominale sia lo stesso di una lista presentata per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi.

\* 2. 39.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Qualora il contrassegno del candidato nel collegio uninominale sia lo stesso di una lista presentata per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi.

\* 2. 40.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sopprimere il terzo periodo.*

2. 41.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 7. All'atto di presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 5 milioni di lire a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata su richiesta, ai candidati che ottengono almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino al momento della votazione in condizioni di ineleggibilità ».

2. 42.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 7. All'atto di presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni di lire a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata su richie-

sta, ai candidati che ottengono almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino al momento della votazione in condizioni di ineleggibilità ».

2. 43.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 1, primo periodo, sostituire la cifra: 1.500, con la seguente: 1.000.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le cifre: 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 e 4.500 rispettivamente con le seguenti: 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 e 3.500.*

2. 44.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per le liste che hanno un solo candidato collegato in ogni collegio le sottoscrizioni minime sono ridotte da almeno 1.000 a non più di 1.500 per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 2.000 a non più di 2.500 per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti, da almeno 3.000 a non più di 3.500 per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.*

2. 45.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 2.*

\* 2. 46.

Zanone.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 2.*

\* 2. 47.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un terzo.*

2. 54.

La Commissione.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: Della lista inserire la seguente: non.*

2. 48.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: collegati alla lista stessa.*

2. 49.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre circoscrizioni, con le seguenti: una circoscrizione.*

2. 50.

Zanone.

*Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole da: e sono aggiunte fino alla fine del numero*

2. 51.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera h), al capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sotto ogni contrassegno la scheda reca una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza.*

2. 52.

Ferri.

## ART. 3.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

*c-bis)* all'articolo 58, comma 2, sopprimere le parole: « Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 59 e 60 »;

*c-ter)* all'articolo 59 sopprimere i commi secondo, terzo e quarto;

*c-quater)* sopprimere gli articoli 60 e 60-bis.

3. 1.

La Commissione.

## ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1, comma 3.*

4. 12.

La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: del gruppo di candidati con le seguenti: di lista.*

4. 14.

La Commissione.

*Al comma 1, lettera b), al capoverso, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1, comma 3.*

4. 13.

La Commissione.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire il numero 2), con il seguente:*

« 2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dal gruppo stesso nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato al medesimo gruppo, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più gruppi di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in proporzione alla somma dei voti ottenuti da ciascuno dei gruppi suddetti ».

4. 1.

Zanone.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire il numero 2) con il seguente:*

« 2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione ».

4. 2.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: detratto fino alla fine del numero.*

4. 3.

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: e comunque non inferiore al*

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1993

venticinque per cento dei voti *fino alla fine del numero*.

4. 4.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: qualora il candidato eletto sia collegato fino alla fine del numero.*

\* 4. 5.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: qualora il candidato eletto sia collegato fino alla fine del numero.*

\* 4. 6.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da: , a tale fine fino alla fine del numero, con le seguenti: A tale fine l'ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti.*

4. 15.

La Commissione.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, numero 2), settimo periodo, sopprimere le parole da: e comunque non inferiore al*

venticinque per cento dei voti validamente espressi *fino alla fine del numero*.

4. 7.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sopprimere i numeri 3) e 4).*

4. 8.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire il numero 3) con il seguente:*

« 3) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76 ».

4. 9.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire il numero 4) con il seguente:*

« 4) determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età ».

4. 10.

Zanone.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire il numero 4) con il seguente:*

« 4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista ».

4. 11.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 4 per cento non si applica, nelle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, alle liste delle quali più della metà dei candidati appartengono a minoranze linguistiche riconosciute nei territori delle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, fermo restando il raggiungimento del quoziente necessario per accedere al riparto dei seggi proporzionali in sede nazionale.*

## 5. 1.

Ebner, Thaler Ausserhofer, Widmann.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Individua inoltre le liste che, avendo ai sensi dell'articolo 1 del presente testo unico, al più un solo candidato collegato in ciascun collegio, abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 500.000 voti validi espressi.*

## 5. 2 (nuova formulazione).

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Individua inoltre le liste che, avendo ai sensi dell'articolo 1 del presente testo unico, al più un solo candidato collegato in ciascun collegio, abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi.*

## 5. 3 (nuova formulazione).

Bonino, Ciccimessere.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

« 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Uf-

ficio centrale nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun gruppo di candidati ha diritto, i candidati compresi nel gruppo secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4). Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4) ».

## 5. 4.

Zanone.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

« 1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4). Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4) ».

## 5. 5.

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: secondo l'ordine progressivo di presentazione con le seguenti: che hanno raccolto il maggior numero di preferenze.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze.*

## 5. 7.

Borgoglio, Cresco.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sopprimere il terzo periodo.*

5. 6.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata.*

5. 8.

La Commissione.

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

« 4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine determinato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4) ».

6. 1.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: di lista, con le seguenti: di preferenza.*

6. 4.

Borgoglio, Cresco.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:*

« 5. Nel caso in cui una lista di cui al comma 4 abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo ».

6. 2.

Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: di cui all'articolo 84, primo comma, terzo e quarto periodo, con le seguenti: di cui all'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.*

6. 3.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

ART. 7.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: un mese.*

7. 1.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi.*

7. 2.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.*

7. 3.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

## ART. 9.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

## ART. 9-bis.

1. Ai fini della elezione dei deputati rappresentanti degli italiani all'estero vengono costituite le Circostrizioni « Estere » e a tale scopo si procede con norme di legge, fatte salve le eventuali modificazioni costituzionali e con riferimento alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

## 9. 01.

Tremaglia, Foschi, Sterpa, Tatarella, Nania, Tassi, Ricciuti, Tiscar.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

## ART. 9-bis.

1. Nel numero di 630, così come indicato dall'articolo 56 della Costituzione, vanno compresi 20 deputati da eleggersi, se del caso dopo modificazioni costituzionali e vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, quali rappresentanti degli italiani residenti all'estero.

## 9. 02.

Tremaglia, Foschi, Sterpa, Tatarella, Nania, Tassi, Ricciuti, Tiscar.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

## ART. 9-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare il diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per gli italiani residenti all'estero possibilità del voto per corrispondenza

sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione; se temporaneamente all'estero, i documenti vengono trasmessi su domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori;

b) utilizzazione degli uffici consolari come uffici legittimati a ricevere — anche a mezzo posta — i plichi con i voti ed a smistarli ad appositi uffici in Italia;

c) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero;

d) possibilità per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti;

e) garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda per le candidature e per le liste.

2. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi viene richiesto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni. Entro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri indicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

3. Con apposite norme si provvederà altresì a regolare la possibilità, per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1993

invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalità definite nei decreti legislativi di cui al presente articolo.

9. 03.

Tremaglia, Foschi, Sterpa, Tatarella, Tassi, Nania, Ricciuti, Tiscar.

ART. 10.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla con le seguenti: per dodici mesi dalla.*

10. 2. Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla con le seguenti: per sei mesi dalla.*

10. 3. Bonino, CiccioMessere.

*Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 7, comma 1, inserire le seguenti: e comunque per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

10. 1. Bonino, CiccioMessere.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 11.

1. Per dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

10. 03. Bonino, CiccioMessere.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 11.

1. Per sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

10. 04. Bonino, CiccioMessere.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 11.

1. Per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

10. 01. Bonino, CiccioMessere.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 11.

1. Per sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

10. 02. Bonino, CiccioMessere.

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

a non chiedere in alcun modo proroghe ai termini per gli adempimenti della legge in esame.

(9/60-B/1).

Tassi.

La Camera,

considerato che è principio generale dell'ordinamento giuridico che la nullità di un atto deve essere come tale espressamente prevista;

ritenuto che all'articolo 2, lettera c), n. 1, nell'ultimo periodo si è statuito che la « candidatura della stessa persona, in più di un collegio, è nulla » e che all'articolo 2, lettera e), n. 1, ultimo periodo, si è statuito che « nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni pena la nullità dell'elezione »;

constatato che la legge che riguarda l'elezione della Camera dei deputati, quando ha sanzionato la nullità, l'ha esplicitamente prevista;

invita il Governo

ad assumersi l'impegno, ai fini dell'applicazione della presente legge, di interpretare la sanzione della nullità di un atto come applicabile solo laddove è esplicitamente prevista.

(9/60-B/2).

Nania, Tatarella Tassi.



*INTERROGAZIONI URGENTI SUGLI ATTENTATI DI MILANO E ROMA*

---



NOVELLI. — *Al ministro dell'interno.* — Per avere una immediata informazione sui gravi attentati di questa notte a Milano e Roma e per sapere quali misure il Governo intende adottare. (3-01288)

MARONI, LUIGI ROSSI, DOSI e BOSSI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

siamo di fronte a un ennesimo, effettato attentato che conferma un preoccupante aumento dei tentativi eversivi per colpire lo Stato democratico —:

se non intenda riferire sugli ultimi tragici avvenimenti occorsi a Milano e Roma e sulle iniziative prese per assicurare la fine di queste tragedie e la cattura dei terroristi. (3-01289)

LUCIO MAGRI, CAPRILI, RAMON MANTOVANI, CALINI CANAVESI, SPERANZA, CRUCIANELLI, TRIPODI e RUSSO SPENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno.* — Per sapere:

quali notizie si abbiano, quale è il giudizio del Governo, quali iniziative siano state assunte relativamente agli attentati di Milano e di Roma. (3-01290)

CAVERI. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la notte scorsa sono esplose un'auto-bomba a Milano e due autobombe a Roma;

gli attentati, certamente collegati fra di loro ed anche a precedenti episodi analoghi, mirano a creare un clima di paura e di destabilizzazione in un periodo di transizione e di crisi politica e istituzionale —:

quale sia l'esatta ricostruzione degli avvenimenti;

quali piste vengano seguite per risalire agli attentatori;

quali misure si attueranno per un'azione preventiva mirata ad evitare nuove esplosioni. (3-01291)

MATTIOLI, DE BENETTI, RONCHI e BOATO. — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nuovi orrendi attentati hanno sconvolto nelle ultime ore la vita del paese;

dai primi accertamenti emerge una capacità organizzativa, disponibilità di esplosivi e libertà di trasportarli nelle diverse zone del paese;

a fronte del susseguirsi di episodi terroristici da Palermo a Roma, a Firenze, a Milano e nuovamente a Roma, l'azione di investigazione e di prevenzione non ha portato a risultati apprezzabili ed efficaci;

in Italia hanno operato in questi decenni, in collegamento con forze istituzionali, in particolare con i servizi segreti, uomini e gruppi che sono risultati responsabili di eventi gravissimi e mai pienamente chiariti —:

quale sia lo stato dell'accertamento dei fatti avvenuti;

se non ritenga di dover procedere ad una radicale riforma dei servizi di sicurezza, smantellando decisamente qualsiasi collegamento dei servizi dello Stato con persone o gruppi per i quali non possa essere garantita la piena lealtà alla democrazia e alle sue istituzioni. (3-01292)

CAPRIA, BUFFONI, MACCHERONI, POTÌ, SOLLAZZI, GIUSEPPE ALBERTINI e BREDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno.* — Per conoscere quali siano le valutazioni del Governo in ordine alle imprese criminose consumatesi questa notte nelle città di Roma e di Milano e quali iniziative vigorose e tempestive ha assunto e intende assumere per individuare i responsabili e garantire la legalità repubblicana conciliando attorno al Governo ed al Parlamento l'anima democratica del Paese. (3-01293)

OCCHETTO, D'ALEMA, PELLICANI, MUSSI e MARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere tutti gli elementi informativi in possesso del Governo e le valutazioni sui gravi attentati di Milano e Roma; le misure attivate e le iniziative che si intendono promuovere per affrontare la trama criminosa in atto in un momento così delicato e preoccupante del nostro Paese impegnato in una difficile opera di rinnovamento e rinascita politica, morale e istituzionale. (3-01294)

FERRI, COSTI e FERRAUTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno.* — Per sapere quali siano le valutazioni del Governo sugli atti criminosi che si sono verificati questa notte a Roma e Milano; quali misure si sono prese, e si intendono prendere, per identificare responsabili e mandanti e garantire la vita civile e democratica al nostro Paese. (3-01295)

GERARDO BIANCO, VISCARDI, NICOLOSI, NENNA D'ANTONIO, ABBATE, CARDINALE, D'ONOFRIO, ZARRO, ROGNONI, BARUFFI, MAZZOLA, CASTELLOTTI, SANGALLI, MARINI, SBARDELLA, MENSURATI, CURSI, RAVAGLIOLI, TUFFI e FAUSTI. — *Al ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

i criminali e luttuosi attentati consumati ieri notte, martedì 27 luglio, a Milano in Via Palestro e a Roma in Via del Velabro e Piazza S. Giovanni in Laterano, hanno generato forte turbamento ed apprensione in seno alla popolazione, determinando gravi elementi di destabilizzazione nella vita civile e democratica del paese —:

quali siano le prime risultanze degli accertamenti in atto;

quali valutazioni esprime il Governo sugli episodi, con riferimento alle direttrici delle indagini che si ritengono al momento più attendibili;

quali siano le misure che si intendono adottare per prevenire e impedire il ripetersi di simili barbari atti che seminano morte e colpiscono luoghi fra i più sacri della memoria storica e religiosa degli italiani. (3-01296)

FINI, TATARELLA, VALENSISE, IGNAZIO LA RUSSA, SERVELLO, BUONTEMPO, CARADONNA, GASPARRI, MACERATINI e MATTEOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali siano le notizie che il Governo è in grado di dare in relazione ai gravissimi attentati di Milano e di Roma che hanno prodotto vittime innocenti e ingenti danni oltre che feriti tra la cittadinanza.

Per conoscere, altresì, quali immediate iniziative il Governo intenda adottare per disinnescare le potenzialità eversive che evidentemente sono in condizione di manifestarsi sull'intero territorio nazionale.

(3-01297)

**GUGLIELMO CASTAGNETTI e SBARBATI CARLETTI.** — *Al ministro dell'interno.* — Per conoscere le valutazioni del Governo in merito ai gravissimi attentati terroristici avvenuti stanotte a Milano e a Roma. (3-01298)

**MELILLO, STERPA, DALLA VIA e BIONDI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che i gravissimi attentati di Milano e di Roma, chiaramente collegati con gli analoghi episodi di Firenze e di Roma in Via Fauro, rappresentano un palese tentativo di gettare nel panico la popolazione e dimostrano uno sprezzo totale della vita umana, nonché per il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese;

che l'evidente tentativo di creare confusione e disorientamento può consentire strumentalizzazioni pericolose da parte di forze eversive e antidemocratiche che potrebbero condizionare il pacifico processo di rinnovamento politico-istituzionale in atto nel Paese, e intaccare alle fondamenta l'ordinamento liberaldemocratico della Repubblica;

che l'opera di prevenzione, specie da parte dei Servizi di Sicurezza, ha evidentemente dimostrato delle lacune ed al riguardo suscitano inquietudine le recenti inchieste della magistratura che stanno mettendo in luce un uso non corretto dei fondi e quindi mettono in dubbio l'affidabilità e l'efficienza medesima di settori dei Servizi —:

a) quali sono le valutazioni del Governo circa la matrice e gli obiettivi politici dei criminali attentati;

b) cosa il Governo intenda fare per rafforzare in modo incisivo l'azione di prevenzione contro il terrorismo e come intenda intervenire per superare la crisi di credibilità dei Servizi di Sicurezza.

(3-01299)

**PANNELLA, BONINO, CICCIONESERE, RAPAGNÀ, TARADASH e VITO.** — *Al ministro dell'interno.* — Per sapere:

quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo e del Ministro sui gravissimi attentati di questa notte e quali misure di prevenzione fossero state già adottate. (3-01300)



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valevoli  
nella seduta del 28 luglio 1993.**

Caccia, Raffaele Costa, Corsi, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Grilli, Luigi Grillo, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Riggio, Trabacchini, Sacconi, Spini.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)*

Caccia, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Silvia Costa, Corsi, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Grilli, Luigi Grillo, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Patria, Picchio, Riggio, Trabacchini, Sacconi, Savino, Spini.

**Annuncio  
di proposte di legge.**

In data 27 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOSSI ed altri: « Nuove norme relative all'emissione di buoni ordinari da parte degli enti locali » (2975);

BOTTINI ed altri: « Contributi a favore delle associazioni per la tutela dei soggetti handicappati » (2976);

BOTTINI ed altri: « Contributi a favore dei cittadini sordomuti per l'acquisto di protesi acustiche » (2977);

BOTTINI ed altri: « Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili » (2978);

BOTTINI ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti urgenti a favore dei portatori di invalidità » (2979);

CIONI: « Divieto di appartenenza ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino per i pubblici dipendenti » (2980);

VITI ed altri: « Istituzione del Ministero per la promozione culturale » (2981);

TASSI: « Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino » (2982);

RAVAGLIA: « Delega al Governo per la costituzione dell'Autorità metropolitana romagnola » (2983);

MELILLA ed altri: « Provvedimenti urgenti per il consolidamento e il recupero ambientale dei territori dei comuni di Caramanico Terme e di Sant'Eufemia a Maiella, colpiti da gravi dissesti idrogeologici » (2984).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Anghinoni ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

ANGHINONI: « Istituzione del Ministero interregionale dello sviluppo agricolo e riordinamento delle competenze regionali e statali nel settore dell'agricoltura » (2714).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Approvazione in Commissione.**

Nella riunione odierna l'VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede le-

gislativa, ha approvato il seguente progetto di legge:

« Modifica alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, relativamente al contributo dello Stato per i mutui volti alla realizzazione di nuove abitazioni » (già articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684, stralciato, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta dell'11 novembre 1992) (1684-ter).

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

SCALIA ed altri: « Norme per l'utilizzo di carta riciclata o ecologica da parte delle amministrazioni pubbliche » (2760) (Parere della V e della VIII Commissione);

ANEDDA e TATARELLA: « Interpretazione autentica dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro » (2860) (Parere della V, della VII e della XI Commissione);

*alla II Commissione (Giustizia):*

MAIOLO ed altri: « Nuove norme in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico » (2866) (Parere della I Commissione);

*alla IX Commissione (Trasporti):*

« Norme sulla nuova disciplina del trasporto pubblico locale » (2972) (Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione);

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

ANGHINONI ed altri: « Riordinamento delle competenze regionali e statali in

materia di agricoltura e foreste ed istituzione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (2971) (Parere della I, della V, della VI, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

**Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Giulio DI DONATO per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 524);

nei confronti del deputato Antonio BRUNO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, continuato) (doc. IV, n. 525);

e nei confronti del deputato Salvatore ANDÒ per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione); nei confronti del deputato Rosario NICOLOSI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione); e nei confronti del deputato Salvatore GRILLO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione) (doc. IV, n. 526);

nei confronti del deputato Salvatore POLLICHINO per il reato di cui all'arti-

colo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (doc. IV, n. 527);

nei confronti del deputato Andrea MARCUCCI per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 528);

nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e terzo, del codice penale, 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 529);

nei confronti del deputato Paolo DEL MESE per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 530);

nei confronti del deputato Giovanni ONGARO per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità); per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 531).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, la richiesta di parere parlamentare relativa al riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è defe-

rita alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 17 luglio 1992, a pagina 453, prima colonna, alle righe dalla diciannovesima alla ventitreesima, deve leggersi: STRADA: « Norme a tutela del consumatore contro le clausole inique o vessatorie inserite nei contratti » (1322), e non: STRADA ed altri: « Rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti e nullità delle clausole inique inserite nei contratti » (1322), come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 27 luglio 1993, pagina 5221, prima colonna, le righe dalla decima alla dodicesima sono sostituite dalle seguenti:

**« ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE,  
NEL TESTO DEL GOVERNO, AI QUALI  
NON SONO RIFERITI EMENDAMENTI ».**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 27 luglio 1993, a pagina 5225, seconda colonna, dopo il titolo: **Annunzio di proposte di legge**, è inserito il seguente:

**« Trasmissione dal Senato.**

In data 23 luglio 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 408-867-1028-1088-1261. — Senatori BORRONI ed altri; COPPI; COVIELLO ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GIBERTONI e OTTA-

VIANI: « Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali » (approvato dal Senato) (2967).

Sarà stampato e distribuito ».

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.